

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

### RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 1948

(11ª in sede deliberante)

Presidenza del residente PALLASTRELLI

#### INDICE

##### Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)  
« Ammasso per contingente dei cereali, secondo le norme del decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, per la campagna agricola 1948-1949 » (N. 104). — *Oratori*: Presidente, Salomone, Carelli, Spezzano, Segni *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*, Ristori . . . . . Pag.

53

La riunione ha inizio alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Carelli, Conti, Fantuzzi, Farioli, Grieco, Guarienti, Lanza Filingeri, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Pallastrelli, Piemonte, Ristori, Salomone, Spezzano, Tartufoli.

Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Segni.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:** « Ammasso per contingente dei cereali, secondo le norme del decreto legisla-

tivo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, per la campagna agricola 1948-1949 ». (Numero 104).

**PRESIDENTE.** Ricorda che nella riunione precedente fu stabilito di dare incarico al senatore Salomone di redigere, d'accordo con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il testo dell'articolo unico del disegno di legge, secondo le proposte approvate nella riunione precedente stessa, e, cioè, l'esonero per la segale e per l'orzo dall'obbligo del conferimento all'ammasso e l'esonero dall'obbligo di consegna per i produttori che, nella decorsa campagna 1947-1948, ebbero notifica di un obbligo di conferimento di grano non superiore a cinque quintali. Prega il senatore Salomone di dar lettura del testo concordato dell'articolo unico del disegno di legge in esame.

**SALOMONE.** Dà lettura del testo dell'articolo unico che è il seguente:

« Per la campagna agricola 1948-1949, l'ammasso del frumento, del granoturco e del risone sarà effettuato per contingente secondo le norme del decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888.

Sono esonerati da qualsiasi obbligo di consegna tutti i produttori che, nella decorsa campagna 1947-1948, hanno avuto la notifica di un obbligo di conferimento di grano (o equivalenti a grano) non superiore a cinque quintali ».

Fa presente che il testo anzidetto dell'articolo unico è stato formulato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste: esso può essere accolto dalla Commissione salvo l'interpretazione da darsi alle parole « o equivalenti a grano », poste fra parentesi, sulle quali egli dichiara di avere qualche dubbio. Il Ministro gli ha chiarito che è suo intendimento di non

esonerare dall'obbligo del conferimento all'ammasso i produttori precettati per meno di cinque quintali di grano, ma che contemporaneamente avessero dovuto conferire un quantitativo di segale ed orzo, che sommato al grano, superasse i cinque quintali. E ciò ad evitare che, in conseguenza dell'esonero dal conferimento all'ammasso della categoria di produttori sopra ricordati, non si arrivasse al numero stabilito dei quintali da ammassare.

A suo avviso le parole « o equivalenti a grano » possono essere tolte, essendo chiaro che l'esonero dall'obbligo del conferimento per un quantitativo di grano non superiore ai cinque quintali deve intendersi riferito al quantitativo di grano precettato e non già all'eventuale conferimento effettuato in derrate equivalenti a grano, giusta apposita autorizzazione.

CARELLI. Ritieni che le parole « o equivalenti a grano » sieno superflue e che pertanto dovrebbero essere soppresse nel testo dell'articolo in esame.

Secondo, poi, quanto ha già affermato nella riunione precedente, insiste sulla necessità di tener conto, nello stabilire la quota minima di esenzione, del carico familiare, facendo presente che le famiglie che hanno un elevato numero di persone si trovano in condizioni di sfavore rispetto alle famiglie poco numerose, perchè in queste la quota libera può essere posta in vendita e il ricavato di tale vendita ripartito tra un ristretto numero di persone.

PRESIDENTE. Fa osservare al senatore Carelli che gli ultimi suoi rilievi esulano dall'argomento in discussione, essendo stati ormai già approvati i criteri informativi del disegno di legge e rimanendo soltanto da formulare l'articolo unico in base ai criteri suddetti.

SPEZZANO. Osserva che la Commissione ha già approvato il principio che sieno esonerati dall'obbligo di consegna tutti coloro che nell'anno precedente hanno avuto notifica di un obbligo di conferimento di grano non superiore a cinque quintali. Inoltre è stato approvato il principio dell'esonero dall'obbligo del conferimento per la segale e l'orzo.

Quindi ritiene che le parole « o equivalenti a grano » debbano essere soppresse nel testo dell'articolo, diversamente verrebbe travisato il voto della Commissione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è favorevole alla soppressione della frase « o equivalenti a grano », perchè in molti Comuni non si accerta separatamente il grano, la segale e l'orzo, ma questi tre prodotti sono considerati invece equivalenti e accertati nel loro quantitativo globale. Quindi potrebbe nascere dalla soppressione delle parole di cui trattasi, qualche equivoco, perchè si renderebbe assai incerta l'appartenenza o meno di un produttore alla categoria da esentare.

RISTORI. Ritieni opportuno che nel testo dell'articolo si faccia espressa menzione delle trattenute di diritto per uso familiare. Propone pertanto che alla fine del secondo comma dell'articolo, nel testo di cui ha dato testè lettura il senatore Salomone, siano aggiunte le seguenti parole: « dedotte le trattenute previste dal decreto legislativo presidenziale 30 maggio 1947, n. 439 ».

PRESIDENTE. Mette in votazione il testo dell'articolo unico, di cui ha dato testè lettura il senatore Salomone, senza le parole « o equivalenti a grano » e con l'aggiunta delle parole proposte dal senatore Ristori.

*È approvato* (1).

La riunione ha termine alle ore 17,30.

#### ALLEGATO.

**Ammasso per contingente dei cereali, secondo le norme del decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, per la campagna agricola 1948-1949. (N. 104).**

#### *Articolo unico.*

Per la campagna agricola 1948-1949, l'ammasso del frumento, del granoturco e del risone sarà effettuato per contingente secondo le norme del decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888.

Sono esonerati da qualsiasi obbligo di consegna tutti i produttori che, nella decorsa campagna 1947-1948, hanno avuto la notifica di un obbligo di conferimento di grano non superiore a cinque quintali, dedotte le trattenute previste dal decreto legislativo presidenziale 30 maggio 1947, n. 439.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.